

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30794 Anno 2020

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

Data Udiienza: 16/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARRICHIELLO LORENZO nato a Casal di Principe il 25 settembre 1955

avverso l'ordinanza resa l'8 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Roma del 3 febbraio 2020.

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale Francesca Pirrelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata ex art. 630 comma 1 cod. proc. pen. da Arrichiello Lorenzo, diretta ad ottenere la revisione della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Napoli il 21 febbraio 2012, che ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di fittizia intestazione di beni aggravato dalla art. 7 della legge 203/1991, per essersi attribuito la titolarità della villa edificata e ristrutturata con i soldi di Nicola Schiavone, suo genero, che ne aveva la disponibilità e la adibiva ad abitazione familiare.

2. Avverso il detto provvedimento ricorre il condannato tramite il suo difensore di fiducia deducendo:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione nonché erronea applicazione degli articoli 630 e 634 cod. proc. pen. poiché i giudici della corte di appello non hanno motivato adeguatamente in ordine alla prova nuova versata in atti.



Il ricorrente premette che la richiesta di revisione concerne la condanna dell'Arrichiello per fittizia intestazione di un bene immobile che di fatto risultava nella piena disponibilità di Nicola Schiavone, figlio di Francesco Schiavone alias Sandokan; Arrichiello, nel corso del giudizio di cognizione, aveva sempre sostenuto di avere acquistato un rudere e di averlo dato in dote alla figlia, il cui promesso sposo lo aveva poi ristrutturato, trasformandolo a sua insaputa in una villa di grande valore. La richiesta di revisione si fonda sulle dichiarazioni rese nel procedimento di prevenzione da Nicola Schiavone, divenuto nelle more collaboratore di giustizia, ma la corte ha ritenuto tali dichiarazioni non rilevanti poiché lo Schiavone avrebbe fornito una versione dei fatti non suffragata dai documenti e l'affermazione del ricorrente, di essere ignaro di avere acquistato un bene che di fatto era già del futuro genero, sarebbe priva di credibilità.

Lamenta il ricorrente che la corte non ha considerato che le dichiarazioni a sostegno della richiesta di revisione provengono da un collaboratore di giustizia e sono state rese da Nicola Schiavone la cui decisione ha destato grande scalpore perché figlio del capo indiscusso del clan dei Casalesi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato poiché nessuno dei vizi dedotti dalla difesa - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata inammissibilità dell'istanza di revisione.

Quest Sezione ha avuto modo di precisare che, in tema di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove testimoniali aventi natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice della revisione, a fronte di nuove prove testimoniali offerte dal condannato, ne avesse valutato innanzitutto l'affidabilità e, dopo averla esclusa, avesse logicamente preso atto della capacità delle prove preesistenti di sorreggere l'affermazione di responsabilità del predetto). (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019 - dep. 01/08/2019, CANNATA' MICHELE, Rv. 27707201)



Nel caso in esame la corte di appello ha preso adeguatamente in considerazione l'elemento di novità posto a sostegno dell'istanza di revisione del giudicato e, nel rispetto del dettato normativo, ha ritenuto che le dichiarazioni rese in sede di misura di prevenzione dal genero del condannato, Nicola Schiavone, non siano idonee a integrare un elemento di prova di sicura efficacia e rilevanza, tale da comportare la revisione del giudicato e il proscioglimento del condannato, odierno ricorrente, in quanto non appaiono attendibili provenendo da un soggetto interessato e direttamente danneggiato dal provvedimento di confisca e non dimostrano in maniera inequivoca l'estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati, ed anzi non riescono neppure a scalfire il quadro probatorio granitico che ha portato alla condanna del ricorrente, costituito da captazioni, documentazioni e accertamenti patrimoniali. La corte ha infatti sottolineato che nel giudizio di merito l'Arrichiello ha sempre sostenuto di avere acquistato un rudere per un prezzo contenuto, grazie all'accensione di un indimostrato mutuo ipotecario, e di averlo poi dato in comodato alla figlia quale dote, ignorando che fosse poi stato trasformato in una villa sontuosa del valore di oltre 2 milioni di euro. Tale assunto difensivo non è stato ritenuto credibile ma ancora meno credibile appare il racconto del genero divenuto collaboratore, Nicola Schiavone, il quale ha sostenuto che il rudere sarebbe già stato di sua proprietà, all'insaputa del suocero, che aveva contratto un mutuo e pagato il prezzo di acquisto al precedente proprietario, che figurava ancora come titolare del bene ceduto, sicché quest'ultimo restituiva il denaro ricevuto dall'Arrichiello allo stesso Schiavone. E' di tutta evidenza, come sottolineato dalla corte, che il tenore delle dichiarazioni dello Schiavone si pone in insanabile contrasto con quanto da sempre sostenuto dal condannato e, nel contempo, non colma le lacune probatorie già evidenziate, quali l'assenza anche solo di un principio di prova in ordine al mutuo contratto dall'Arrichiello per acquistare il bene e al pagamento dei ratei, che inducono a ritenere non credibile la versione difensiva posta a sostegno dell'istanza di revisione.

Le argomentazioni formulate dalla corte territoriale sono rispettose dei canoni di legge e non manifestamente illogiche e contraddittorie e risultano immuni dalle considerazioni generiche avanzate dal ricorrente, in quanto non vi è dubbio che non ricorrono i presupposti di legge per pervenire ad una revisione del giudicato.

Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/9/2020

Il Consigliere Estensore
MARIA DANIELA BORSELLINO



Il Presidente
MATILDE CAMMINO

